

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-4271 del 03/11/2016
Oggetto	D.Lgs. 152/06 e s.m.i., L.R. 05/06. Società Petrol Fuel S.p.A. con sede legale in Vicolo del Casale Lumbroso, 91-93 - Roma. Procedura relativa all'area su cui insisteva l'ex Punto Vendita Carburanti sita in Via Matteotti, 501 - Cesena. Certificazione di completamento degli interventi di bonifica ex art. 248, comma 2 D.Lgs. 152/06.
Proposta	n. PDET-AMB-2016-4405 del 03/11/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	ROBERTO CIMATTI

Questo giorno tre NOVEMBRE 2016 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, ROBERTO CIMATTI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.Lgs. 152/06 e s.m.i., L.R. 05/06. Società Petrol Fuel S.p.A. con sede legale in Vicolo del Casale Lumbroso, 91-93 – Roma. Procedura relativa all'area su cui insisteva l'ex Punto Vendita Carburanti sita in Via Matteotti, 501 – Cesena. **Certificazione di completamento degli interventi di bonifica ex art. 248, comma 2 D.Lgs. 152/06.**

CERTIFICAZIONE DI AVVENUTA BONIFICA

Area: Area su cui insisteva l'ex Punto Vendita Carburanti gestito dalla Società Petrol Fuel S.p.A. (colori Q8) con sede legale in Vicolo del Casale Lumbroso, 91-93 – Roma, sita in Via Matteotti, 501 – Cesena.

Proprietà: Sig. Bruno Capelletti residente in Via Mameli, 275 – Cesena e Sig. Nazario Capelletti residente in Via Sangiorgi, 130 – Cesena.;

Comune di Cesena – Piazza del Popolo, 10 – Cesena

N.B. L'Allegato 1 contenente la planimetria riportante i confini areali delle aree oggetto dell'intervento di bonifica costituisce parte integrante e sostanziale della presente certificazione

IL DIRIGENTE

Vista l'istruttoria del Tecnico istruttore e del Responsabile della P.O. Rifiuti – Aria di seguito riportata;

Premesso che in data 29.04.2006 è entrato in vigore il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 “*Norme in materia ambientale*” e s.m.i., che ha disciplinato al Titolo V della Parte Quarta le procedure, i criteri e le modalità per la progettazione e lo svolgimento degli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti contaminati, attribuendo in capo alla Regione e alle Province specifiche competenze;

Considerato, in particolare, quanto disposto dall'art. 248, comma 2 e comma 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., secondo cui:

- comma 2: “*il completamento degli interventi di bonifica, di messa in sicurezza permanente e di messa in sicurezza operativa, nonché la conformità degli stessi al progetto approvato sono accertati dalla provincia mediante apposita certificazione sulla base di una relazione tecnica predisposta dall'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente territorialmente competente*”;
- comma 3: “*la certificazione di cui al comma 2 costituisce titolo per lo svincolo delle garanzie finanziarie di cui all'art. 242, comma 7*”;

Visto il D.M. 12 febbraio 2015, n. 31 (in vigore dal 7.04.2015);

Vista la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 “*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*”;

Atteso che in attuazione della sopraccitata L.R. n. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpae, esercita le funzioni in materia di Bonifica di siti contaminati;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 99/2015 “*Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015*”;

Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;

Premesso che le aree oggetto degli interventi di bonifica effettuati presso il sito in oggetto, identificate con le lettere “A” e “B” sono raffigurate nella planimetria costituente l'Allegato 1 al presente atto, denominata “*Fig. 1 – Planimetria del sito con ubicazione delle aree di scavo e dei punti di campionamento*”, datata 23.04.2015, a firma della Dr.ssa Katia Cavalli, trasmessa da Petroltecnica S.p.A. a mezzo P.E.C. in data 25.10.2016, PGFC/2016/15609;

Rilevato che, alla luce della documentazione complessivamente acquisita agli atti:

- il sito in oggetto risulta ricoprire una superficie complessiva pari a circa 458 m² di cui circa 209 m² sono stati concessi dal Comune di Cesena alla Società Petrol Fuel S.p.A. come “*fascia di transito e stazionamento degli autoveicoli a servizio della stazione di vendita carburante*” (rif. Foglio 108, particella 21/parte, del Catasto Terreni/Fabbricati del Comune di Cesena) e la rimanente parte privata risulta essere di proprietà del Sig. Bruno Capelletti e del Sig. Nazario Capelletti (rif. Foglio 108, particella 584 del Catasto Terreni/Fabbricati del Comune di Cesena), come risulta dalla planimetria trasmessa da Petroltecnica S.p.A. a mezzo P.E.C. in data 03.11.2016, PGFC/2016/15912;
- per il sito in oggetto era stata attivata nel novembre 2009 una procedura di bonifica ai sensi dell’art. 249 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. inerente una situazione di potenziale contaminazione a carico della matrice “suolo e sottosuolo” riscontrata in occasione delle attività di rimozione di un serbatoio interrato denominato n. 4, adibito allo stoccaggio di benzina super senza piombo. Tale procedura si era conclusa conformemente a quanto previsto dal punto 2. – 1° caso dell’Allegato 4 al Titolo V della Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. con la trasmissione dell’autocertificazione attestante l’avvenuto ripristino ambientale del sito alle condizioni antecedenti l’evento di superamento;
- gli esiti delle verifiche analitiche effettuate sui campioni di terreno prelevati al termine delle attività di messa in sicurezza d’emergenza complessivamente realizzate presso il sito in oggetto nel 2009 e nel 2013, avevano, in precedenza, evidenziato la **conformità**, per i parametri oggetto di indagine, alle Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC) di cui alla **Tabella 1, Colonna A** dell’Allegato 5 al Titolo V della Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., nei campioni prelevati dai sondaggi “**S1**”, “**S4**” e “**S5**”, nonché nei campioni rappresentativi delle **pareti** e del **fondo delle aree di scavo realizzate in corrispondenza dei serbatoi 1, 2 e 4** (come raffigurati nella planimetria costituente la Figura 3 del Progetto di Bonifica);

Considerato che con nota pervenuta in data 01.07.2013, prot. prov.le n. 102233/13, Petroltecnica S.p.A., per conto della Società Petrol Fuel S.p.A., ha comunicato, ai sensi dell’art. 249 e del relativo Allegato 4 al Titolo V della Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., il riscontro di una situazione di potenziale contaminazione a carico del sottosuolo afferente il sito ubicato in Via Matteotti, 501 – Cesena, su cui insisteva il Punto Vendita di distribuzione carburanti gestito dalla medesima Società Petrol Fuel S.p.A. (colori Q8), oggi dismesso;

Rilevato che con nota del 08.10.2013, prot. prov.le n. 128514/13, Petroltecnica S.p.A., su incarico della Società Petrol Fuel S.p.A., ha trasmesso l’elaborato denominato “**Piano di indagini ambientali sito in procedura semplificata**”, datato 26.08.2013, a firma del Dr. E. Zamagna e del Dott. Geol. S. Micheli, descrittivo, tra l’altro, delle attività di indagine ambientale preliminare realizzate in sito contestualmente alla rimozione dei serbatoi interrati avvenuta nell’ambito della dismissione del Punto Vendita in oggetto e dei relativi esiti, delle misure di prevenzione e di messa in sicurezza d’emergenza adottate e delle ulteriori indagini integrative previste;

Considerato che con nota del 28.10.2014, prot. prov.le n. 101504/14, Petroltecnica S.p.A., per conto della Società Petrol Fuel S.p.A., ha trasmesso l’elaborato denominato “**Rapporto tecnico descrittivo del Piano di indagine integrativo realizzato ed Analisi di Rischio sanitario ambientale sito-specifica**”, datato 13.10.2014, a firma della Dr.ssa S. Belletti, del Dr. A. Pironi, della Dr.ssa S. Noli, del Dr. E. Zamagna e a firma e timbro del Dott. Geol. S. Micheli;

Viste le risultanze della Conferenza di Servizi del 18.12.2014 che, tra l’altro:

- ha ritenuto di non poter esprimere parere favorevole all’approvazione del sopraccitato elaborato, in riferimento alle modalità di implementazione della procedura di Analisi di Rischio sanitaria sito-specifica per la matrice ambientale “suolo insaturo profondo”;
- ha richiesto la presentazione di un apposito elaborato a revisione di quello trasmesso che fornisse riscontro ai rilievi e alle osservazioni formulati dagli Enti, con particolare riferimento alle ipotesi e alle assunzioni alla base del Modello Concettuale proposto per il sito in oggetto e all’elaborazione della procedura di Analisi di Rischio;
- ha evidenziato, inoltre, che in alternativa a quanto sopra richiesto, la Società Petrol Fuel S.p.A. avrebbe potuto presentare il Progetto di Bonifica previsto al punto 2. - 2° caso, lettera a) dell’Allegato

4 al Titolo V della Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. (Bonifica riportando i valori di contaminazione del sito ai livelli di soglia di contaminazione CSC (senza effettuare la procedura di Analisi di Rischio));

Evidenziato che con nota trasmessa a mezzo P.E.C. in data 23.02.2015, prot. prov.le n. 18548/15, la Società Petrol Fuel S.p.A.:

- ha comunicato l'intenzione di presentare il Progetto di Bonifica di cui alla procedura semplificata per aree contaminate di ridotte dimensioni, disciplinata dall'art. 249 secondo le modalità previste al punto 2. - 2° caso, lettera a) dell'Allegato 4 al Titolo V della Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., al fine di garantire il raggiungimento della conformità, per la matrice ambientale "suolo e sottosuolo", per i parametri oggetto di indagine, alle CSC di cui alla Tabella 1, Colonna B dell'Allegato 5 al Titolo V della Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. (siti ad uso commerciale e industriale);
- ha richiesto una proroga di 60 giorni per la presentazione del suddetto Progetto di Bonifica a far data dal 23.02.2015;

Precisato che con nota del 03.03.2015, prot. prov.le n. 21478/15, l'Ufficio Pianificazione e Gestioni Rifiuti della Provincia di Forlì-Cesena ha comunicato l'accoglimento della suddetta richiesta di proroga, fatti salvi eventuali pareri ostativi degli Enti (che non risultano essere successivamente pervenuti), fissando al 24.04.2015 il termine ultimo per la presentazione del sopraccitato Progetto di Bonifica;

Considerato che con nota del 24.04.2015, prot. prov.le n. 40301/15, Petroltecnica S.p.A., per conto della Società Petrol Fuel S.p.A., ha trasmesso l'elaborato denominato "**Progetto di Bonifica ai sensi del D.Lgs. 152/06**", datato 21.04.2015, a firma della Dr.ssa S. Belletti, del Dott. Ing. M. Benedettini, del Dr. E. Zamagna e a firma e timbro del Dott. Geol. S. Micheli;

Viste le risultanze della Conferenza di Servizi del 18.06.2015 che ha ritenuto di poter esprimere **parere favorevole** nell'osservanza di specifiche prescrizioni **all'approvazione**, ai sensi dell'art. 249 e relativo Allegato 4 (punto 2. - 2° caso, lettera a)) al Titolo V della Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., **del suddetto Progetto di Bonifica presentato per la matrice ambientale "suolo insaturo profondo"** afferente il sito in oggetto;

Dato atto che la medesima Conferenza di Servizi, ha preso atto, in particolare:

- che gli obiettivi di bonifica individuati dalla Società Petrol Fuel S.p.A. per le attività di risanamento proposte per il sito in oggetto sono rappresentati dalle CSC di cui alla **Tabella 1, Colonna B** (siti ad uso commerciale e industriale) dell'Allegato 5 al Titolo V della Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., alla luce di quanto riportato nel P.R.G. del Comune di Cesena che classifica l'area in esame come "*ambito di riqualificazione della viabilità urbana*" (rif. Norme di attuazione (NTA), art. 54), in particolare, in parte come "*D - Impianti per la distribuzione del carburante*" e in parte come "*fascia di transito e stazionamento degli autoveicoli a servizio della stazione di vendita carburante*";
- che, alla luce dell'attuale destinazione d'uso dell'area, come sopra rappresentata, si ritenuto di poter accogliere la proposta di individuare, quali obiettivi di bonifica per il sito in oggetto, le sopraccitate CSC di cui alla **Tabella 1, Colonna B, fatta salva la costituzione di un eventuale vincolo in riferimento alla Tabella 1, Colonna A** (per siti ad uso di verde pubblico, privato e residenziale), qualora venisse accertato al termine della realizzazione degli interventi di bonifica proposti una situazione di potenziale contaminazione residua per la suddetta Tabella 1, Colonna A;
- che la **sorgente primaria** della potenziale contaminazione accertata a carico del "suolo insaturo profondo", ad oggi risulta non essere più attiva in sito a seguito delle attività di dismissione e smantellamento del Punto Vendita realizzate nel 2009 e nel 2013 che hanno visto, tra l'altro, la rimozione dei serbatoi interrati, delle relative tubazioni interrate e fuori terra e degli erogatori;
- che parte della potenziale contaminazione accertata a carico del "suolo insaturo profondo", costituente la **sorgente secondaria**, è stata rimossa nell'ambito delle sopraccitate attività di dismissione del 2009 e del 2013 e dei contestuali interventi di messa in sicurezza realizzati in sito che hanno previsto l'asportazione e lo smaltimento del terreno potenzialmente contaminato rinvenuto durante le attività di scavo per l'estrazione dei serbatoi interrati;

- che in occasione delle indagini ambientali svolte in sito nel periodo compreso tra luglio e novembre 2013 non risultano essere mai stati intercettati acquiferi superficiali né locali venute d'acqua (massima profondità di indagine spinta fino a circa -13,5 metri da p.c.) e, pertanto, **la matrice ambientale “acque sotterranee” non è stata oggetto della proposta di progettazione degli interventi di bonifica;**
- che la porzione **“suolo insaturo superficiale”** (profondità compresa tra 0,0/-1,0 metro da p.c.) non risulta essere mai stata interessata da una situazione di potenziale contaminazione;
- che l'intervento di bonifica proposto a carico della matrice ambientale **“suolo insaturo profondo”** è stato finalizzato alla rimozione della potenziale contaminazione residua accertata in sito mediamente compresa tra le profondità di -2,0 e -4,5 metri da p.c., alla luce degli esiti delle indagini ambientali effettuate in sito nei mesi di luglio e novembre 2013, nell'ambito della dismissione del Punto Vendita in oggetto. La potenziale contaminazione non risulta essere stata circoscritta in profondità relativamente al campione di fondo scavo denominato **“CF1 (-4,9 m da p.c.)”** per il parametro **“idrocarburi pesanti con C>12”**;
- di quanto proposto al Capitolo 6. del suddetto Progetto di Bonifica, con particolare riferimento alla strategia di intervento individuata e ritenuta migliore ai fini della bonifica del sito in oggetto costituita dalle operazioni di **scavo e rimozione del terreno** ubicato in corrispondenza della porzione di area risultata potenzialmente contaminata comprendente l'**area di scavo “B”** (rif. serbatoio 3) e i sondaggi denominati **“S2” e “S3”** (l'area oggetto dell'intervento è raffigurata con campitura a tratteggio rosso e azzurro in Figura 4 del medesimo Progetto di Bonifica);

Precisato che nella **Tabella 1.** di seguito riportata sono riepilogati, per i parametri oggetto di indagine, i **superamenti rilevati in riferimento alle CSC di cui alla Tabella 1, Colonna B** dell'Allegato 5 al Titolo V della Parte Quarta del D.Lgs.152/06 e s.m.i.:

CAMPIONI DI TERRENO	SUPERAMENTI ACCERTATI (mg/kg)	CSC 1B Allegato 5 Titolo V Parte Quarta D.Lgs. 152/06 (mg/kg)
CP1 (01/07/2013, parete: -2,0 metri da p.c.)	Idrocarburi pesanti C>12 (3.091)	750
CP2 (01/07/2013, parete: -2,0 metri da p.c.)	Idrocarburi pesanti C>12 (3.127)	750
CF1 (01/07/2013, fondo: -4,9 metri da p.c.): potenziale contaminazione <u>non</u> circoscritta in profondità	Idrocarburi pesanti C>12 (8.134)	750
S2 (novembre 2013: campione -2,5/-2,8 metri da p.c.): potenziale contaminazione circoscritta in profondità	Idrocarburi leggeri C≤12 (422)	250
	Idrocarburi pesanti C>12 (3.152)	750
S3 (novembre 2013: campione -4,3/-4,5 metri da p.c.): potenziale contaminazione circoscritta in profondità	Idrocarburi pesanti C>12 (2.005)	750

Tabella 1. Riepilogo dei superamenti accertati nella matrice ambientale **“suolo insaturo profondo”** (luglio e novembre 2013)

Evidenziato che **le due aree oggetto degli interventi di bonifica denominate “A” e “B”**, raffigurate nella Figura 4 del sopraccitato Progetto di Bonifica, **risultano comprendere tutti i punti di indagine che avevano mostrato superamenti residui delle CSC di cui alla Tabella 1, Colonna A e Colonna B** dell'Allegato 5 al Titolo V della Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.. Al di fuori dell'area di intervento come sopra definita tutti i punti di indagine campionati avevano mostrato in passato, per i parametri oggetto di indagine, la conformità alle CSC della suddetta Tabella 1, Colonna A e Colonna B;

Considerato che la proposta relativa agli interventi di bonifica da effettuare presso il sito in oggetto ha previsto le seguenti principali attività:

- preliminarmente alle attività di scavo e rimozione del terreno verrà installata in corrispondenza del confine Sud-Sud/Ovest del sito in oggetto un'**opera provvisoria di sostegno** costituita da **n. 5 pali**

di fondazione in calcestruzzo armato (diametro pari a 60 centimetri, profondità di 12 metri da p.c. ed interasse di 2,25 metri), a rinforzo e a garanzia della stabilità del muro ammalorato confinante con l'“area di scavo A” (l'ubicazione della suddetta opera provvisoria è riportata in Figura 5 del “Progetto di Bonifica”). I sopraccitati n. 5 pali di fondazione verranno direttamente gettati in opera mediante infissione degli stessi per mezzo di speciali trivelle o sonde a percussione montate su idoneo mezzo;

- **Dig & Dump (D&D - scavo e rimozione)** con escavatore e benna **del terreno insaturo contaminato da idrocarburi fino alla profondità stimata pari a circa -7,0 metri da p.c. per l'“area di scavo A” e pari a circa -6,0 metri da p.c. per l'“area di scavo B”**, con successivo conferimento ad impianti autorizzati di recupero/smaltimento rifiuti. Tali aree di intervento attigue sono rappresentate nelle Figure 4, 5 e 6 del sopraccitato Progetto di Bonifica;
- la rimozione del terreno avverrà in entrambe le aree di scavo per abbassamenti omogenei e progressivi dell'intera superficie e, quindi, per “blocchi” di terreno corrispondenti a spessori di circa 1,5 metri per step di approfondimento dello scavo. Per l'“area di scavo A” raggiunta la profondità di -5,5 metri da p.c. (n.d.r. i campioni S2 (-5,1/-5,3 metri da p.c.) e S3 (-5,0/-5,2 metri da p.c.) erano conformi alla Tabella 1, Colonna B) e per l'“area di scavo B” raggiunta la profondità di -4,0 metri da p.c. (n.d.r. il campione S2 (-5,1/-5,3 metri da p.c.) era conforme alla Tabella 1, Colonna B) verranno eseguite verifiche preliminari della qualità del terreno di **fondo scavo** mediante misurazioni di campo con foto ionizzatore portatile ed analisi chimiche eseguite in sito da un laboratorio mobile per la verifica del raggiungimento degli obiettivi di bonifica;
- gli scavi in corrispondenza dell'“area di scavo A” e dell'“area di scavo B” saranno realizzati mediante l'ausilio di **due sistemi di blindaggio con palancole** a garanzia del sostegno e della stabilità delle pareti dei medesimi scavi durante la loro realizzazione. Il suddetto sistema di blindaggio sarà installato inizialmente in corrispondenza dell'“area di scavo A” e successivamente, a seguito della conclusione delle attività in corrispondenza della stessa, in corrispondenza dell'“area di scavo B”. In tal modo le attività di scavo e rimozione del terreno contaminato saranno realizzate all'interno dei suddetti due sistemi di blindaggio con palancole che verranno installati in due fasi successive (rif. Figura 5 e Figura 6 del sopraccitato Progetto di Bonifica) e che avranno forma rettangolare;
- **tutti i volumi di terreno movimentati e rimossi** nel corso delle attività propedeutiche e di scavo in entrambe le aree di scavo, **prima della loro rimozione**, saranno sottoposti ad analisi chimiche di caratterizzazione come rifiuto mediante laboratorio mobile presente in sito per l'attribuzione del relativo codice CER, caricati direttamente su idonei mezzi autorizzati e conferiti ad impianti di trattamento autorizzati per il recupero/smaltimento dei rifiuti (quindi **non sarà previsto il riutilizzo in sito del terreno rimosso**);
- **l'accertamento della qualità ambientale** sarà eseguito mediante prelievo di campioni di terreno in corrispondenza del **fondo degli scavi** eseguiti e successiva analisi tesa alla verifica del raggiungimento degli obiettivi di bonifica stabiliti per il terreno rimasto in situ al termine della rimozione. In corrispondenza di entrambe le aree di scavo, i campioni di parete degli scavi realizzati non saranno prelevati per la presenza dei sistemi di blindaggio con palancole, propedeutici alla realizzazione degli stessi scavi. (in Figura 8 del suddetto Progetto di Bonifica è riportata l'ubicazione dei punti di campionamento proposti per il collaudo degli interventi di bonifica realizzati a carico del “suolo insaturo profondo” e per la restituzione dell'area in oggetto);
- **estrazione dei sistemi di blindaggio 1 e 2** utilizzati nelle attività di scavo, **riempimento e ripristino delle due aree di scavo con materiale di provenienza esterna certificata**. La bonifica mediante D&D in corrispondenza dell'“area di scavo B” avverrà solo a seguito del reinterro dello scavo dell'“area A”;

Visto il Decreto del Presidente della Provincia di Forlì-Cesena n. 193 del 23.07.2015, prot. prov.le n. 64730/15, con cui:

1. **è stato approvato** ai sensi dell'art. 249 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., nonché dell'Allegato 4 (punto 2. – 2° caso, lettera a) e punto 2. – 3° caso) del Titolo V della Parte Quarta del medesimo Decreto Legislativo, il suddetto **Progetto di Bonifica**;

2. **è stata autorizzata l'esecuzione degli interventi di bonifica proposti**, nell'osservanza delle **prescrizioni stabilite dalla Conferenza di Servizi del 18.06.2015**, a carico della matrice ambientale "suolo insaturo profondo" afferente l'area del sito in oggetto, atti a conseguire il raggiungimento della conformità, per i parametri individuati, alle CSC di cui alla Tabella 1, Colonna B (siti ad uso commerciale e industriale) dell'Allegato 5 al Titolo V della Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

Rilevato che con nota del 14.10.2015, prot. prov.le n. 88932/15, la Società Petrol Fuel S.p.A. ha trasmesso la fidejussione assicurativa n. 2099389 emessa dalla Compagnie Française d'Assurance pour le Commerce Extérieur S.a. (COFACE) in data 30.09.2015, per un importo massimo complessivo pari a **€ 81.475,00**e per la durata di complessivi **15 mesi**, prestata a favore della Provincia di Forlì-Cesena a garanzia dell'esecuzione degli interventi di bonifica approvati con il sopraccitato Decreto del Presidente n. 193 del 23.07.2015, in conformità a quanto disposto al punto 5. del medesimo Decreto, la cui accettazione è stata comunicata dall'Ufficio Pianificazione e Gestione Rifiuti della Provincia di Forlì-Cesena con nota del 16.10.2015, prot. prov.le n. 89620/15;

Dato atto che, in ottemperanza a quanto prescritto al punto 2.1 del sopraccitato Decreto del Presidente della Provincia di Forlì-Cesena n. 193 del 23.07.2015:

- con nota trasmessa a mezzo P.E.C. in data 23.11.2015, prot. prov.le n. 99655/15, la Società Petro Fuel S.p.A. ha comunicato per il giorno 30.11.2015 l'inizio delle opere provvisorie descritte nel suddetto Progetto di Bonifica;
- con nota trasmessa a mezzo P.E.C. in data 22.12.2015, prot. prov.le n. 108470/15, Petroltecnica S.p.A., in nome e per conto della Società Petrol Fuel S.p.A., ha comunicato l'inizio delle attività di bonifica (scavo e asportazione del terreno) per il giorno 13.01.2016 e la data del primo campionamento dello scavo realizzato prevista per il giorno 15.01.2016;

Considerato che con nota trasmessa a mezzo P.E.C. in data 05.04.2016, PGFC/2016/4909, la Società Petrol Fuel S.p.A. ha trasmesso agli Enti l'elaborato denominato **"Relazione finale degli interventi di bonifica"**, redatto da Petroltecnica S.p.A., datato 18.03.2016, a firma della Dr.ssa S. Belletti, della Dr.ssa K. Cavalli e a firma e timbro del Dott. Geol. G. Minarini, predisposto conformemente a quanto prescritto al punto 2.12 del sopraccitato Decreto del Presidente della Provincia di Forlì-Cesena n. 193 del 23.07.2015;

Preso atto della descrizione delle attività e degli interventi di bonifica complessivamente effettuati all'interno del sito in oggetto, riportata al Capitolo 4 della suddetta Relazione finale, da cui risulta, in particolare, che:

- dal 30.11.2015 al 03.12.2015 sono state realizzate le opere provvisorie di sostegno del muro ammalorato ubicato lungo il confine Sud-Sud/Ovest dell'"area di scavo A" al fine di garantire la sua stabilità nel corso dei successivi interventi. Il quantitativo di terreno asportato durante tale attività classificato come rifiuto (CER 17 05 04), pari a 44,33 tonnellate, è stato successivamente avviato ad impianto di recupero autorizzato
- dal 11.01.2016 al 27.01.2016 sono state eseguite le attività di posa delle palancole in corrispondenza dell'"area di scavo A" e si è proceduto con le operazioni di scavo e contestuale accertamento della qualità ambientale. Tale area di scavo è stata approfondita fino alla profondità di 7,0 metri dal p.c. ed è stato asportato un quantitativo di terreno potenzialmente contaminato pari a 609,07 tonnellate, corrispondente ad un volume di 338,37 m³ (classificato come rifiuto con CER 17 05 04 a seguito di caratterizzazione eseguita in situ), successivamente caricato su mezzi autorizzati e conferito ad impianto di recupero autorizzato;
- al termine delle operazioni di chiusura della suddetta "area di scavo A", dal 25.01.2016 al 09.02.2016, si è proceduto con l'installazione delle opere provvisorie, lo svolgimento delle attività di scavo in corrispondenza della seconda "area di scavo B" e con il contestuale accertamento della qualità ambientale. Tale area di scavo è stata approfondita fino alla profondità di 6,0 metri dal p.c. ed è stato asportato un quantitativo di terreno potenzialmente contaminato pari a 347,18 tonnellate, corrispondente ad un volume di 192,88 m³ (classificato come rifiuto con CER 17 05 04 a seguito di caratterizzazione eseguita in situ, caricato su mezzi autorizzati e conferito ad impianto di recupero autorizzato;

- conformemente a quanto proposto nel sopraccitato Progetto di Bonifica, al termine delle operazioni di scavo e di asportazione del terreno potenzialmente contaminato, preliminarmente allo svolgimento delle attività di campionamento in contraddittorio con Arpae – Sez. Prov.le di Forlì-Cesena, si è proceduto ad una verifica della qualità ambientale del terreno del fondo di entrambe le aree di scavo, mediante il laboratorio mobile presente in sito, da cui è risultato il raggiungimento degli obiettivi di bonifica previsti;
- alla luce delle suddette evidenze, a seguito del raggiungimento della profondità di scavo prevista, si è proceduto al prelievo di campioni di terreno dal fondo di entrambe le suddette aree di scavo in contraddittorio con Arpae – Sez. Prov.le di Forlì-Cesena, successivamente sottoposti a verifica analitica per la determinazione dei parametri oggetto di indagine così come previsto nel Progetto di Bonifica approvato;
- al termine delle attività di scavo si è proceduto con il ritombamento dell’“area di scavo A” e dell’“area di scavo B” con l’utilizzo di materiale di cava certificato, risultato conforme alle CSC di cui alla Tabella 1, Colonna A dell’Allegato 5 al Titolo V della Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. (si veda a riguardo il Rapporto di Prova n. 3037 rilasciato dal Laboratorio LAV S.r.l. in data 04.03.2016, fornito in Allegato I alla suddetta Relazione finale);

Rilevato che gli esiti delle verifiche analitiche eseguite da Petroltecnica S.p.A., in nome e per conto della Società Petrol Fuel S.p.A., ai fini della restituibilità sui campioni di terreno prelevati dal fondo di entrambe le aree di scavo, rappresentativi della **matrice ambientale “suolo insaturo profondo”**, hanno accertato il raggiungimento della **conformità** delle concentrazioni dei parametri oggetto di collaudo (“**idrocarburi pesanti, C>12**”, “**idrocarburi leggeri, C≤12**”, “**etilbenzene**”, “**xilene**” e “**stirene**”) alle **CSC** di cui alla Tabella 1, **Colonna A** dell’Allegato 5 al Titolo V della Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., e pertanto anche agli obiettivi di bonifica stabiliti, costituiti dalle **CSC** di cui alla Tabella 1, **Colonna B** del medesimo Allegato 5 (così come prescritto al punto 2.4 del Decreto del Presidente della Provincia di Forlì-Cesena n. 193 del 23.07.2015);

Vista la richiesta trasmessa in allegato alla suddetta nota trasmessa a mezzo P.E.C. in data 05.04.2016, PGFC/2016/4909, con cui il Sig. Cristiano Proietti ha dichiarato di aver ultimato gli interventi di bonifica effettuati presso l’area in oggetto e ha richiesto ai sensi dell’art. 248, comma 2 e comma 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., il **rilascio della Certificazione attestante il completamento degli interventi di bonifica** stessi;

Considerato che con nota del 27.04.2016, PGFC/2016/6126, l’Unità Pianificazione e Gestione Rifiuti di Arpae – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena ha richiesto ad Arpae – Servizio Territoriale di Forlì-Cesena, al fine di poter procedere al rilascio della Certificazione di avvenuta bonifica per il sito in oggetto, ha chiesto la trasmissione della relazione tecnica del medesimo Servizio Territoriale di cui all’art. 248, comma 2 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

Vista la nota pervenuta con P.E.C. in data 10.08.2016, PGFC/2016/11950, con cui **Arpae – Sez. Prov.le di Forlì-Cesena** ha trasmesso, in ottemperanza a quanto stabilito dall’art. 248, comma 2 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., la **Relazione tecnica finale** descrittiva degli esiti delle attività di vigilanza e campionamento complessivamente svolte dai tecnici della medesima Agenzia, il 20.01.2016, 27.01.2016 e il 09.02.2016, al termine degli interventi di bonifica realizzati in corrispondenza del sito in oggetto, mediante l’applicazione della tecnologia “Dig & Dump” (scavo e rimozione) per il trattamento della matrice ambientale “**suolo insaturo profondo**” risultata interessata dalla contaminazione da idrocarburi, approvati e autorizzati con il sopraccitato Decreto del Presidente della Provincia di Forlì-Cesena n. 193 del 23.07.2015 e ha trasmesso, fra l’altro, i Rapporti di prova relativi alle attività di campionamento realizzate in sito ai fini dell’accertamento delle condizioni di avvenuta bonifica e di restituzione della matrice ambientale “suolo e sottosuolo” afferente l’area oggetto dei medesimi interventi di bonifica;

Preso atto che gli esiti delle verifiche analitiche effettuate dalla suddetta Agenzia sui campioni di **terreno** prelevati **al termine delle attività di bonifica** hanno evidenziato la **conformità**, per i parametri oggetto di indagine, alle **CSC di cui alla Tabella 1, Colonna A** dell’Allegato 5 al Titolo V della Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., e pertanto anche agli obiettivi di bonifica stabiliti per il sito in oggetto rappresentati dalle **CSC di cui alla Tabella 1, Colonna B** del medesimo Allegato 5;

Rilevato che dalle visure catastali effettuate in data 28.10.2016 dall'Unità Pianificazione e Gestione Rifiuti di Arpae – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena tramite lo strumento SISTER dell'Agenzia delle Entrate – Ufficio Provinciale di Forlì – Territorio – Servizi Catastali risulta che le particelle nn. 21 e 584 del Foglio 108 del Catasto Terreni/Fabbricati del Comune di Cesena, al cui interno è collocata l'area in esame risultano essere rispettivamente di proprietà del Comune di Cesena e dei Sigg. Bruno Capelletti e del Sig. Nazario Cappelletti;

Rilevato, altresì, che dalla visura camerale effettuata in data 28.10.2016 dall'Unità Pianificazione e Gestione Rifiuti di Arpae – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena tramite lo strumento TELEMACO del Registro Imprese risulta che il legale rappresentante della Società Petrol Fuel S.p.A., con carica il di Presidente del Consiglio di Amministrazione, è il Sig. Cristiano Proietti;

Evidenziato che si ritiene valido il versamento di € 346,00 eseguito dalla Società Petrol Fuel S.p.A. con bonifico bancario effettuato in data 16.09.2016 presso il Banco Popolare Società Cooperativa, relativo agli oneri amministrativi previsti per l'attività di rilascio della Certificazione di avvenuta bonifica relativa all'area in oggetto (attività "12.08.05.07" del Tariffario delle prestazioni di Arpae approvato con D.G.R. n. 14 del 11.01.2016 e revisionato con D.G.R. n. 798 del 30.05.2016);

Ritenuti conclusi, alla luce di quanto sopra esposto, gli interventi di bonifica effettuati a carico della matrice ambientale "suolo e sottosuolo" afferente l'area su cui insisteva l'ex Punto Vendita Carburanti gestito dalla Società Petrol Fuel S.p.A. (colori Q8), sita in Via Matteotti, 501 – Cesena, approvati e autorizzati dal Presidente della Provincia di Forlì-Cesena con Decreto n. 193 del 23.07.2015, prot. prov.le n. 64730/15;

Precisato che risultano restituibili le aree sottoposte a procedimento di bonifica e **oggetto degli interventi di bonifica**, identificate con le lettere "A" e "B" raffigurate nella planimetria denominata "**Fig. 1 – Planimetria del sito con ubicazione delle aree di scavo e dei punti di campionamento**", datata 23.04.2015 e costituente l'**Allegato 1** al presente atto, in quanto gli esiti delle verifiche analitiche effettuate da Petroltecnica S.p.A., in nome e per conto della Società Petrol Fuel S.p.A., sui campioni di **terreno** prelevati al termine delle attività di bonifica, secondo le modalità indicate nel sopraccitato Decreto del Presidente della Provincia di Forlì-Cesena n. 193 del 23.07.2015, hanno mostrato, per i parametri oggetto di indagine, concentrazioni inferiori agli **obiettivi di bonifica** definiti, costituiti dalle **CSC di cui alla Tabella 1, Colonna B** dell'Allegato 5 al Titolo V della Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e anche inferiori alle dalle **CSC di cui alla Tabella 1, Colonna A** del medesimo Allegato 5 per la matrice ambientale "**suolo e sottosuolo**" come risulta, tra l'altro, dalla Relazione tecnica finale che Arpae – Sez. Prov.le di Forlì-Cesena ha trasmesso con P.E.C. del 10.08.2016, PGFC/20165/11950;

Ritenuto opportuno attestare il completamento degli interventi realizzati conformemente al Progetto di Bonifica relativo all'area in oggetto, afferente il sito di Via Matteotti, 501 – Cesena, dove in passato era svolta l'attività di punto vendita di distribuzione carburanti, autorizzato con il sopraccitato Decreto del Presidente della Provincia di Forlì-Cesena n. 193 del 23.07.2015;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 99/2015 "*Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015*";

Dato atto che il Tecnico istruttore Dr.ssa Valentina Calò, il Responsabile della P.O. "Rifiuti-Aria" Dr. Elmo Ricci e il Dirigente Arch. Roberto Cimatti, in riferimento al procedimento relativo alla presente determinazione, attestano l'assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6-bis della Legge n. 241/1990 come introdotto dalla Legge 190/2012;

Su proposta del Tecnico istruttore Dr.ssa Valentina Calò e del Responsabile della P.O. Rifiuti – Aria di seguito riportata;

D E T E R M I N A

DI CERTIFICARE (ai sensi dell'art. 248, comma 2 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.) che:

1. gli interventi di bonifica effettuati nelle aree denominate "A" e "B", raffigurate nella planimetria denominata "**Fig. 1 – Planimetria del sito con ubicazione delle aree di scavo e dei punti di campionamento**", datata 23.04.2015 e costituente l'**Allegato 1** al presente atto, risultano conformi al Progetto di Bonifica approvato con prescrizioni dal Presidente della Provincia di Forlì-Cesena con il Decreto n. 193 del 23.07.2015, prot. prov.le n. 64730/2015 e che, pertanto, gli interventi previsti dal suddetto Progetto si possono ritenere completati;
2. gli accertamenti e le verifiche specificamente eseguiti dalla Società Petrol Fuel S.p.A. e da Arpae – Servizio Territoriale di Forlì-Cesena ai fini della restituibilità come riportate in premessa narrativa, in corrispondenza delle aree così come identificate al precedente punto 1., non hanno evidenziato nella **matrice ambientale "suolo insaturo profondo"**, per i parametri oggetto di indagine, superamenti degli **obiettivi di bonifica definiti**, costituiti dalle **Concentrazione Soglia di Contaminazione (CSC) di cui alla Tabella 1, Colonna B** (siti ad uso commerciale e industriale) dell'Allegato 5 al Titolo V della Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., come risulta dalla Relazione tecnica finale che Arpae – Sez. Prov.le di Forlì-Cesena ha trasmesso in data 10.08.2016, PGFC/2016/11950, confermando l'efficacia degli interventi di bonifica effettuati;
3. dagli accertamenti e dalle verifiche di cui al precedente punto 2. è risultato che gli interventi di bonifica effettuati nelle sopraccitate aree denominate "A" e "B" hanno consentito il raggiungimento relativamente alla **matrice ambientale "suolo insaturo profondo"**, per i parametri indagati, della conformità anche alle **CSC di cui alla Tabella 1, Colonna A** (siti ad uso di verde pubblico, privato e residenziale) dell'Allegato 5 al Titolo V della Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., e che pertanto l'area in oggetto è da considerarsi libera da vincoli urbanistici in caso di futuri cambiamenti di destinazione d'uso.

DI DARE ATTO che nella proposta del provvedimento acquisita in atti, il Tecnico istruttore Dr.ssa Valentina Calò e il Responsabile della P.O. "Rifiuti-Aria", Dr. Elmo Ricci, attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

DI DARE ATTO, altresì, che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Sono fatti salvi i diritti di terzi ai sensi di legge.

Contro il presente atto può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dal ricevimento del presente atto.

Conformemente al disposto di cui all'art. 248, comma 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., **il presente provvedimento costituisce titolo per lo svincolo della garanzia finanziaria prestata a favore della Provincia di Forlì-Cesena**, che avverrà a seguito di specifica richiesta da parte della Società Petrol Fuel S.p.A..

Il presente provvedimento viene trasmesso alla Società Petrol Fuel S.p.A., al Comune di Cesena – Settore Tutela dell'Ambiente e del Territorio, ad Arpae – Sez. Prov.le di Forlì-Cesena, all'Azienda U.S.L. della Romagna – Dipartimento di Sanità Pubblica di Cesena e alla Regione Emilia-Romagna – Servizio Rifiuti e Bonifica Siti.

Il Dirigente Responsabile
della Struttura Autorizzazioni e Concessioni
di Forlì-Cesena
(Arch. Roberto Cimatti)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.